



COMUNE DI DOGLIANI

Provincia di Cuneo

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N.14

OGGETTO:

PIANO ECONOMICO FINANZIARIO PEF 2022/2025 - DETERMINAZIONE TARIFFE TARI 2023

L'anno DUEMILAVENTITRE addì VENTISETTE del mese di APRILE alle ore 21:00 nella sala consiliare, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è riunito il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Carica	Presente
ARNULFO/UGO	Sindaco	SI'
DEMARIA/GIAN LUCA	Vice-sindaco	SI'
ABBONA/ALESSANDRA	Consigliere	SI'
ALBARELLO/EMANUELE	Consigliere	SI'
BOSIO/ANTONIO	Consigliere	SI'
GIAMPAOLO/MICHELE	Consigliere	SI'
OCCELLI/ROBERTO	Consigliere	SI'
SANDRONE/DANIELA	Consigliere	SI'
RAVIOLA/CLAUDIO	Consigliere	SI'
STRALLA/MODESTO	Consigliere	SI'
BALLAURI/GIUSEPPE	Consigliere	SI'
BELLIGERO/MARTINO	Consigliere	SI'
SANINO/LILIANA	Consigliere	SI'
	Totale Presenti:	13
	Totale Assenti:	0

Assiste all'adunanza il Segretario Comunale Signor **Dr.ssa Di Napoli Anna Maria** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Signor **Arnulfo Ugo** nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

OGGETTO: PIANO ECONOMICO FINANZIARIO PEF 2022/2025 - DETERMINAZIONE TARIFFE TARI 2023

Si dà atto che il Sindaco passa la parola al rag. Boggione Osvaldo che riferisce:

“I costi della gestione rifiuti 2023 non cambia rispetto all’anno 2022 in quanto l’aumento degli stessi è stato assorbito nel PEF quadriennale 2022-2023-2024-2025. Tale PEF prevede un aumento annuale di euro 10.000 marginale essendo compensata dall’importo di euro 15.000.

Non cambia nulla quindi a livello di tariffe, se non addirittura per alcuni utenti esse diminuiscono e nemmeno la distribuzione della tassa cambia, salvo diverse disposizioni ARERA”.

Ultimato l’intervento

IL CONSIGLIO COMUNALE

Dato atto che la TARI (tassa rifiuti) è normata dall’art. 1, della L. 147/2013 (c.d. Legge di stabilità per il 2014), commi da 641 a 668 e commi da 681 a 691, era stata istituita quale componente della IUC insieme alle due imposte IMU e TASI.

L’art. 1, comma 738, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, ha disposto l’abolizione, a decorrere dall’anno 2020, dell’imposta unica comunale (IUC) di cui all’articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI).

Ai sensi dei commi 651 e seguenti del citato art. 1 L. 147/2013 e s.m.i.:

- Il Comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158.
- In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all’articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l’avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.

Visto il Decreto Legislativo n. 116 del 3 settembre 2020 “Attuazione della direttiva (UE) 2018/851 che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti e attuazione della direttiva (UE) 2018/852 che modifica la direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio. (20G00135)”, che dispone una nuova classificazione dei rifiuti eliminando la voce rifiuti assimilati;

Dato atto che:

- che con legge 27 dicembre 2017, n. 205 sono state attribuite all’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) funzioni di regolazione e controllo del ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati.

Richiamati tutti i provvedimenti ARERA inerenti la regolazione del settore rifiuti;

Verificato che in base all’art. 6 della delibera 443/2019, il gestore, inteso come il soggetto economico che ha in carico lo svolgimento dell’intero servizio rifiuti, predispone il PEF, al netto dei coefficienti, allocando correttamente le componenti di costo di investimento e di esercizio determinate sulla base dei costi effettivi rilevati nell’anno di riferimento, come risultanti da fonti contabili obbligatorie. Il gestore deve anche determinare la componente a conguaglio relativa alle annualità pregresse.

Il PEF così redatto viene trasmesso all’Ente territorialmente competente (EGATO) o, qualora non ancora operativo, al Comune che, integratolo, procede alla sua validazione (ossia alla verifica della DOCUMENTO FIRMATO DIGITALMENTE ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 (Codice dell’Amministrazione Digitale)

completezza, della coerenza e della congruità dei dati) e alla successiva trasmissione all'ARERA per l'approvazione finale.

In ultimo il Comune, ricevuto il PEF validato, in conformità ad esso approva le tariffe TARI da applicarsi alle utenze domestiche e non domestiche.

Dato atto delle recenti integrazioni e modifiche disposte da ARERA nella costruzione e nella distribuzione dei costi all'interno del Piano economico finanziario;

Verificato che il servizio di gestione dei rifiuti è svolto da ACEM (Azienda consortile ecologica Monregalese) che raggruppa 87 Comuni dell'area monregalese e svolge la sua attività di governo e coordinamento di servizi d'igiene urbana in favore della popolazione dei comuni consorziati. L'Acem costituisce quindi l'Ente Territorialmente competente e in riferimento al PEF convoglia nello stesso i costi dei gestori del servizio rifiuti. Ciascun Comune, in quanto considerato gestore del rapporto con gli utenti per la gestione della bollettazione e dell'articolazione tariffaria, invia ad Acem i dati a consuntivo dei costi e delle entrate di competenza, completi di dichiarazione di veridicità firmata dal Sindaco e predisposta secondo lo schema di cui all'Appendice 3 del MTR, Arera comprensiva di relazione dettagliata, in cui viene evidenziata specifica dei costi ed eventuali previsioni di spesa per l'anno 2023;

L'Acem verificata la completezza, la coerenza e la congruità dei dati e delle informazioni necessari alla elaborazione del piano, adotta il provvedimento di validazione del PEF per ciascuno dei Comuni consorziati;

Il Comune, preso atto del PEF validato da Acem, deve procedere all'approvazione delle tariffe TARI ed inoltra il proprio provvedimento di definizione delle tariffe ad Acem che trasmetterà ad ARERA il PEF validato di ciascun Comune e la relativa determinazione delle tariffe per la conseguente approvazione.

In merito al termine per l'approvazione delle tariffe TARI sulla base del PEF validato:

- l'art. 27, comma 8, della L. 448/2001, sostituendo il comma 16 dell'articolo 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, dispone: "*Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n.360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento*".

Considerato che:

- che la Legge di bilancio 2023 (Legge 29 dicembre 2022, n. 197, pubblicata sulla G.U. n. 303 del 29 dicembre 2022) con il comma 775 dell'art. 1 ha prorogato il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2023-2025 al 30 aprile 2023;
- che con il decreto del 19 aprile 2023 l'approvazione del bilancio di previsione 2023/2025 da parte degli enti locali è stato differito al 31 maggio 2023;

Dato atto che con delibera del Consiglio comunale in questa seduta è approvato il nuovo Regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti;

Dato atto che l'art. 3 comma 5-quinquies del D.L. 228 del 2021 convertito nella legge n. 25 del 2022 ha fissato al 30 aprile di ogni anno il termine per l'approvazione del PEF, delle tariffe e dei regolamenti della Tari;

Visto che il D.L. n. 50 del 17 maggio 2022 ha stabilito all'art. 43 comma 11 che in caso di proroga del termine di approvazione del bilancio di previsione a data successiva al 30 aprile, il termine per l'approvazione del PEF, delle tariffe e dei regolamenti Tari coincide con il termine per l'approvazione del Bilancio di Previsione;

Vista la delibera del Consiglio Comunale n. 8 del 16/3/2023 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2023/2025 e il Dups per lo stesso periodo;

Visto il piano economico finanziario periodo regolatorio 2022-2025 trasmesso dal Consorzio Acem in data 20 aprile 2022 prot. 4772;

Preso atto che con delibera n. 29 del 22-05-2022 l'Acem ha validato il piano economico finanziario periodo regolatorio 2022-2025 del Comune di Dogliani;

Esaminato il Pef predisposto dal quale si evince come la struttura ne risulti variata rispetto agli anni precedenti, pur sussistendo sempre la ripartizione tra costi FISSI e costi VARIABILI.

Con il MTR Arera infatti la composizione dell'ammontare dei costi fissi e variabili ha subito un'importante trasformazione, anche in relazione alla effettiva composizione dei costi del gestore.

Considerate le complessità applicative generate dall'applicazione puntuale di quanto previsto da ARERA;

Dato atto che con delibera del consiglio comunale n. 24 del 31-05-2022 è stato approvato il Piano Economico Finanziario- periodo regolatorio 2022-2025- per la gestione del servizio rifiuti urbani, dal quale risulta un costo complessivo di € 671.381,00 per l'anno 2023, predisposto dal consorzio Acem allegato alla presente delibera sotto la lettera **A**) per costituirne parte integrante e sostanziale;

Considerato dover predisporre le tariffe Tari 2023 sulla base del PEF 2023- periodo regolatorio 2022-2025 -di cui sopra, di cui agli schemi allegati sotto la lettera **B**);

Richiamato l'art. 1, comma 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 il quale disciplina l'efficacia delle delibere concernenti le aliquote e i regolamenti e che più precisamente prevede:

«Le aliquote e i regolamenti hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno. Ai fini della pubblicazione, il comune è tenuto a inserire il prospetto delle aliquote di cui al comma 757 e il testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale. In caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente.»;

Vista la delibera della giunta comunale n. 59 del 15 aprile 2023 che ha stabilito in due rate le scadenze per l'anno 2023 per il pagamento della Tari 2023;

Udito l'intervento del Sindaco;

Acquisiti i pareri favorevoli sotto il profilo della regolarità tecnica e contabile espressi dal responsabile del servizio, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000;

Acquisito agli atti il parere favorevole dell'organo di revisione economico finanziario, ai sensi dell'articolo 239, comma 1, lettera b. 7) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come modificato dall'articolo 3, comma 1, lettera m) del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174;

Visto l'art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000 concernente le attribuzioni e le competenze del Consiglio Comunale;

Con votazione unanime e favorevole espressa nei modi e forme di legge

DELIBERA

- 1) di prendere atto del Piano Economico Finanziario- periodo regolatorio 2022-2025 per la gestione del servizio rifiuti urbani, approvato con delibera del consiglio comunale n. 24 del 31-05-2022 dal quale risulta un costo complessivo di € 671.381,00 per l'anno 2023, predisposto dal consorzio Acem allegato alla presente delibera sotto la lettera **A**) per costituirne parte integrante e sostanziale;
- 2) di approvare le tariffe Tari per l'anno 2023 redatte dall'ufficio Economico-Finanziario, settore tributi, predisposte in base al Pef 2023- periodo regolatorio 2022-2025 -di cui sopra, di cui agli schemi allegati sotto la lettera **B**);
- 3) di prendere atto che per l'anno 2023 il pagamento della Tari 2023 sarà in due rate come determinato dalla delibera della giunta comunale n. 59 del 15 aprile 2023;
- 4) di riservarsi la facoltà per eventuali modifiche ai documenti o proroghe dei termini qualora interventi normativi modificassero la legislazione vigente in materia;
- 5) di dare atto che copia della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 1, comma 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 dovrà essere inserita nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro i termini di legge.
- 6) di trasmettere il presente provvedimento all'Ente Territoriale Competente – ACEM – per gli adempimenti successivi.

Con separata votazione, stante l'urgenza, unanime e favorevole espressa nei modi e forme di legge la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del TUEL Enti Locali D.Lgs. n. 267/2000.

Del che si è redatto il presente atto verbale letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to: Ugo ARNULFO

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to: Dr.ssa Anna Maria DI NAPOLI

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' (Art.134 comma 3 D.Lgs.267/00)

Divenuta esecutiva in data 27/04/2023

Si certifica che la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134 comma 4, del D.Lgs n. 267/2000.

Dogliani, 29/06/2023

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to: Dr.ssa Anna Maria DI NAPOLI



COMUNE DI DOGLIANI

Provincia di Cuneo

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

Oggetto: PIANO ECONOMICO FINANZIARIO PEF 2022/2025 - DETERMINAZIONE TARIFFE
TARI 2023

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Verificato che la proposta di deliberazione di cui sopra è conforme alla normativa tecnica che regola la materia oggetto della stessa, si esprime, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. '18.08.2000 n. 267 "Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali",

PARERE FAVOREVOLE

Li, 27/04/2023

Il Responsabile
Boggione Osvaldo



COMUNE DI DOGLIANI

Provincia di Cuneo

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

Oggetto: PIANO ECONOMICO FINANZIARIO PEF 2022/2025 - DETERMINAZIONE TARIFFE TARI 2023

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n 267 "Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali" - in merito alla proposta di deliberazione di cui all'oggetto si esprime

PARERE CONTABILE FAVOREVOLE

Li, 27/04/2023

Il Responsabile del Settore
Finanziario
Osvaldo BOGGIONE



COMUNE DI DOGLIANI

Provincia di Cuneo

DELIBERAZIONE C.C. N. 14 DEL 27/04/2023

Oggetto: PIANO ECONOMICO FINANZIARIO PEF 2022/2025 - DETERMINAZIONE TARIFFE
TARI 2023

ATTESTAZIONE DI AVVENUTA ESECUTIVITA'

(Art. 134 comma 3 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i)

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

Che la presente deliberazione è stata pubblicata sul sito web istituzionale di questo Comune per quindici giorni consecutivi dal 29/06/2023 al 14/07/2023 ed è divenuta esecutiva decorsi 10 giorni dall'ultimo di pubblicazione ai sensi dell'*art. 134, comma 3, del T.U. n. 267/2000*.

Li, 24/02/2024

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott. ANNA MARIA DI NAPOLI



COMUNE DI DOGLIANI

Provincia di Cuneo

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto responsabile del servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale, visti gli atti d'ufficio;

Visto lo statuto comunale,

ATTESTA

Che la presente deliberazione atto n. 14/2023 viene pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi a decorrere dal giorno 29/06/2023 e fino al giorno 14/07/2023 nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69).

Dogliani, li 29/06/2023

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to: Dr.ssa Anna Maria DI NAPOLI